

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2852/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre artificiali continue della categoria di prodotti n. 36 (numero d'ordine 40.0360), i costumi e mutandine da bagno della categoria di prodotti n. 72 (numero d'ordine 40.0720), gli scialli, sciarpe, fazzoletti esclusi quelli a maglia della categoria di prodotti n. 84 (numero d'ordine 40.0840), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che, in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i tessuti di fibre artificiali continue della categoria di prodotti n. 36 (numero d'ordine

40.0360), i costumi e mutandine da bagno della categoria di prodotti n. 72 (numero d'ordine 40.0720), gli scialli, sciarpe, fazzoletti, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 84 (numero d'ordine 40.0840) il massimale è fissato rispettivamente a 11 t, 36 000 pezzi e 3 t; che alla data dell'11 settembre 1989 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 26 settembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0360	36 (tonnellate)	5408 10 00	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114
		5408 21 00	
		5408 22 10	
		5408 22 90	
		5408 23 10	
		5408 23 90	
		5408 24 00	
		5408 31 00	
		5408 32 00	
		5408 33 00	
		5408 34 00	
		ex 5811 00 00	
		ex 5905 00 00	

<sup>(1)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.